



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

N° Progr.

2

CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT

22 SET. 2018 N. 114916

DATA E PROT

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI CAR SHARING AZIENDALE, CON SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTA PER 430 AUTOVEICOLI. APPALTO VERDE

SPAZIORISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

N° PROGRESSIVO ELABORATO



Progetto

Ing. Laura Tommasini

Collaborazione

Matteo Santamaria [Mobility Manager]

PROPRIETÀ

**AZIENDA USL
DI BOLOGNA**

**DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 DEL 26/10/2016**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)**

DIRETTORE GENERALE

Dott. Chiara Gibertoni

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

PRESIDIO:

COLLABORATORE/ESTENSORE

EDIFICIO:

CODICE EDIFICIO

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE

CODICEPROG.

ELAB N.

CS

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.

DATA

SETTEMBRE 2018

FILE

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa

Arianna Laurenti

AGGIORNAMENTI

1

3

2

4

Indice

Art. 1	Oggetto dell'affidamento.....	3
Art. 2	Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3	Obblighi a carico dell'Appaltatore.....	3
Art. 4	Obblighi a carico della Stazione Appaltante	5
Art. 5	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7	Durata del contratto	6
Art. 8	Importo del contratto	7
Art. 9	Direttore dell'Esecuzione del contratto.....	8
Art. 10	Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 11	Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 12	Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 13	Rilevazione e conguaglio dei chilometri percorsi.....	8
Art. 14	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 15	Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 16	Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore.....	10
Art. 17	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
Art. 18	Subappalto.....	11
Art. 19	Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 20	Sicurezza.....	11
Art. 21	Tattamento dei dati personali	11
Art. 22	Cauzione definitiva	12
Art. 23	Obblighi assicurativi.....	13
Art. 24	Penali	13
Art. 25	Risoluzione del contratto per inadempimento	14
Art. 26	Clausole di risoluzione espressa.....	14
Art. 27	Recesso.....	16
Art. 28	Definizione delle controversie	16
Art. 29	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 30	Spese contrattuali	16
Art. 31	Codice di comportamento ex DPR 62/2013	16
Art. 32	Trasparenza.....	16

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di "Car Sharing" aziendale dell'Azienda USL di Bologna e comprende:
 - a) lo svolgimento del servizio di ottimizzazione della flotta;
 - b) il noleggio a lungo termine (rectius: locazione) degli autoveicoli senza conducente, necessari per le esigenze aziendali, in sostituzione parziale dei veicoli di proprietà della Stazione Appaltante di cui al successivo punto e);
 - c) lo svolgimento del servizio di gestione della flotta con sistema telematico di monitoraggio, per i veicoli di cui ai punti b) sia per i veicoli di cui all'elaborato "Parco Auto Azienda USL di Bologna" alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 5.6 "Servizio di gestione della flotta" del Capitolato Tecnico;
 - d) la gestione delle prenotazioni degli autoveicoli da parte degli utilizzatori, secondo quanto precisato all'art. 5.7 "Sistema di prenotazione dei veicoli" del Capitolato Tecnico;
2. Le caratteristiche degli autoveicoli oggetto della locazione e dei servizi forniti dovranno essere conformi a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
3. Acquisti verdi - Le componenti verdi di questo Capitolato sono così identificate:
 - a) offerta di autoveicoli a doppia alimentazione e elettrica 100%;
 - b) conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM 8 maggio 2012);
 - c) richiesta di riduzione di consumi di carburante ed emissioni.

Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui al precedente art. 1 "Oggetto dell'appalto", comma 1. trova esecuzione sul territorio della Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna).
2. L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione delle attività e dei servizi di seguito indicati, la cui disciplina è riportata nell'allegato Capitolato Tecnico:
 - a) consegna degli autoveicoli oggetto del noleggio a lungo termine nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Bologna;
 - b) controlli periodici e manutenzione;
 - c) riparazione di danni alla carrozzeria;
 - d) fornitura e sostituzione degli pneumatici adatti alle varie stagioni;
 - e) servizio di pulizia;
 - f) servizi di gestione della flotta;
 - g) sistema di prenotazione dei veicoli;
 - h) servizio di gestione delle revisioni;
 - i) servizio di soccorso stradale;
 - j) fornitura di eventuali veicoli sostitutivi;
 - k) fornitura di copertura assicurativa per tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine (compresa infortuni conducente);
 - l) presa in carico della gestione dei sinistri;
 - m) servizio di ricezione chiamate (call center);
 - n) tassa di proprietà di tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine;
 - o) eventuale installazione di accessori e allestimenti;
 - p) sola fornitura delle stazioni di ricarica per le sedi dove saranno ubicati i veicoli elettrici.

Art. 3 Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei relativi allegati.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerate con i corrispettivi contrattuali indicati nel presente Capitolato:
 - a) le spese e le pratiche di immatricolazione degli autoveicoli oggetto del presente contratto;
 - b) le spese e le pratiche relative al servizio di rottamazione, se richiesto, con l'esclusione delle imposte di bollo che saranno rimborsate;
 - c) tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Capitolato medesimo e ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il proprio personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi allegati, e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e negli atti di gara;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo sono predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - f) comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alle altre imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del presente appalto, con indicazione dei soggetti responsabili, per ciascuna di esse, dell'adempimento delle rispettive obbligazioni;
 - g) comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - h) comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
 - i) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 - j) avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
 - k) dare comunicazione tempestiva alla Prefettura competente ed all'autorità giudiziaria di eventuali tentativi di concussione, di illecite richieste di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di offerta di protezione attuate nei confronti del proprio legale rappresentante, di

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari.

6. L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati per esigenze istituzionali o altre cause di forza maggiore.
7. L'Appaltatore inoltre si obbliga a:
 - a) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;
 - b) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
 - c) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente appalto nei luoghi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante;
8. L'Appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, si obbliga a:
 - a) garantire l'individuazione e la presenza, sul territorio della Città Metropolitana di Bologna, di almeno un referente operativo che possa assicurare il necessario supporto durante l'esecuzione del contratto;
 - b) contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo fornito, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nell'art. 5 "Servizi compresi nei canoni" Comma 5.12 "Copertura assicurativa" del Capitolato Tecnico;
 - c) consegnare alla Stazione Appaltante copia integrale del contratto di polizza assicurativa di cui al precedente punto b);
 - d) consegnare gli autoveicoli nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante con le modalità stabilite nell'art. 4 "Modalità di consegna" del Capitolato Tecnico,
 - e) effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nell'art. 4 "Modalità di consegna" Comma 4.1 "Consegna mezzi: luogo e tempi" del Capitolato Tecnico;
 - f) attivare, a propria cura, spese e rischio, i servizi oggetto del presente Capitolato e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - g) comunicare i recapiti ai quali devono essere inoltrate le richieste degli utenti relative all'assistenza tecnica;
 - h) trasmettere alla Stazione Appaltante la Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.

Art. 4 Obblighi a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante provvede ad assolvere agli obblighi di comunicazione in capo agli utilizzatori/"aventi causa", finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
2. Sono a carico della Stazione Appaltante:
 - a) il costo del carburante, acquistato autonomamente dall'Amministrazione;
 - b) il costo dell'energia per la ricarica dei veicoli elettrici;
 - c) il costo dei pedaggi;
 - d) il costo degli eventuali lavaggi interni ed esterni eccedenti quanto compreso nel contratto, effettuati in autonomia dalla Stazione Appaltante;
 - e) i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico e di installazione delle stazioni di ricarica di cui all'art. 2 "Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività", comma 2. punto p).
 - f) la tassa di proprietà e l'assicurazione per i veicoli di proprietà dell'Azienda USL o in

comodato.

g) il pagamento dei corrispettivi per noleggi a lungo termine in essere con altri fornitori.

3. Non sono a carico della Stazione Appaltante tutte le spese di gestione, manutenzione, ecc. anche se non elencate all'art. 3 del presente Capitolato Speciale e all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato ad opera del D. Lgs Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e s.m.i.;

b) il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; modificato e aggiornato con il Decreto n.106/2009 e s.m.i.;

d) le norme del codice civile.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

3. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia".

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a) il presente Capitolato Speciale;

b) il Capitolato Tecnico con i relativi Allegati

1. *Specifiche tecniche degli autoveicoli;*

2. *Parco Auto Azienda USL di Bologna;*

3. *Veicoli oggetto di contratto e importo a base di gara*

c) la Relazione Tecnica

d) l'offerta tecnica dell'Appaltatore, comprensiva dell'Allegato "Schede tecniche dei veicoli", nonché gli eventuali allegati illustrativi della stessa, che rimangono depositati presso la Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'appalto;

e) l'offerta economica dell'Appaltatore.

Art. 7 Durata del contratto

1. La durata del contratto è pari a 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi.

2. I noleggi a lungo termine dei singoli veicoli avranno durate diversificate come specificato all'art.1

"Ottimizzazione della flotta" del Capitolato Tecnico.

2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di accettare l'eventuale proroga del presente appalto, per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, previa comunicazione, da parte della Stazione Appaltante, che dovrà essere effettuata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 8 Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende quello offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo a base di gara è così composto:

	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3	Importo anno 4	Importo totale contratto	Importo totale eventuale proroga
Gestione proprietà	269.994,00	67.752,00	31.944,00	31.944,00	401.634,00	
Gestione speciali proprietà	3.432,00	3.432,00		3.432,00	13.728,00	10.296,00
Gestione comodato d'uso	11.436,00	11.436,00		11.436,00	45.744,00	34.308,00
Gestione noleggio altri fornitori	72.472,00	59.712,00	55.636,00	10.800,00	198.620,00	
Noleggio e gestione veicoli forniti	351.836,00	1.168.752,00	1.334.280,00	1.563.300,00	4.418.168,00	5.203.728,00
Fornitura stazioni di ricarica	80.085,00	75.865,00		17.070,00	173.020,00	
Manutenzioni straordinarie extracanonone	150.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	245.000,00	
Totale	939.255,00	1.431.949,00	1.461.728,00	1.662.982,00	5.495.914,00	5.248.332,00

2. L'importo indicato per le manutenzioni straordinarie extracanonone è quello massimo a disposizione; l'importo è da ritenersi indicativo e potrà essere ridotto od implementato senza che l'Aggiudicatario possa vantare pretese, compensi, indennizzi od eccezione alcuna, anche nel caso la riduzione porti ad un importo delle manutenzioni inferiore ai 4/5 dell'importo indicato o l'aumento sia superiore al sesto quinto.

L'importo complessivo, contratto più eventuale proroga, è quindi di **10.744.246,00 €**

2. Con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 e pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I.
3. Nel corrispettivo contrattuale sono compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. Nei canoni sono compresi:
 - a) i canoni di locazione degli autoveicoli con le dotazioni di base così come indicate nell'allegato al Capitolato Tecnico denominato "*Specifiche tecniche autoveicoli*" e con le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte;
 - b) i servizi di cui all'art. 5 "*Servizi compresi nei Canoni*" del Capitolato Tecnico;
 - c) i servizi connessi di cui al presente Capitolato Speciale, con la sola esclusione di quanto indicato all'Art. 4 "*Obblighi a carico della Stazione Appaltante*" del presente Capitolato Speciale;
5. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto il corrispettivo può essere aggiornato, a seguito di specifica richiesta dell'Appaltatore, a decorrere dall'inizio della seconda annualità sulla base dell'80% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi).

Art. 9 Direttore dell'Esecuzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del contratto e gli eventuali direttori operativi e a comunicarne tempestivamente all'Appaltatore i nominativi e i relativi recapiti.

Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare e firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
3. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
4. Alla consegna di ogni veicolo con noleggio a lungo termine deve essere redatta l'attestazione di avvenuta consegna di cui all'art. 4.2 del Capitolato Tecnico.

Art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 Rilevazione e conguaglio dei chilometri percorsi

1. Alla scadenza del contratto, per ciascun autoveicolo oggetto di contratto viene effettuato il conguaglio dei chilometri effettivamente percorsi rispetto alla percorrenza contrattuale prevista.
2. Il valore del "Costo chilometrico" ai fini del conguaglio in eccesso o in difetto viene determinato utilizzando la seguente formula (arrotondamento alla terza cifra decimale):

$$P = \frac{0,30 \times \text{Canone} \times N}{Km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto ("Costo chilometrico");

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile dell'autoveicolo (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

3. L'addebito o il rimborso in caso di percorrenze rispettivamente superiori o inferiori avviene per la differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es.: contratto di 60 mesi per 15.000 km/anno con percorrenza a fine contratto di 60.000 km, sono rimborsati alla Stazione Appaltante $[15.000 \times 60 / 12 - 60.000] = 15.000$ km al Costo chilometrico come sopra determinato).
4. In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, il conguaglio chilometrico viene effettuato tra la percorrenza contrattuale proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo e la percorrenza effettiva riscontrata al momento della restituzione.

Ad esempio, con un contratto originario pari a 60 mesi e 15.000 km/anno, quindi con percorrenza media pari a 1.250 km al mese, importo del canone mensile di 300,00 Euro, se il contratto si interrompe al trentacinquesimo mese con percorrenza effettiva di 45.000 km si avrà:
percorrenza contrattuale ai fini del conguaglio: 1.250 km/mese x 35 mesi = 43.750 km
chilometri da conguagliare: 45.000 - 43.750 = 1.250 km
costo chilometrico: $P = [0,30 \times 300 \times 60] / 75.000 = 0,072 \text{ €/km}$
conguaglio chilometrico: $1.250 \times 0,072 = 108,00 \text{ €}$

Art. 14 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo del servizio sarà pagato a seguito di emissione di fattura.
2. La fatturazione dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate.
3. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, l'Appaltatore è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico all'AUSL di Bologna è il seguente:
Denominazione Ente: **Azienda USL di Bologna**
Codice Univoco ufficio: UFVSRG
Nome dell'ufficio: asl_bo
4. Nella fattura dovranno comparire dettagliatamente tutte le voci di spesa di cui la stessa si compone e il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).
5. L'indicazione del suddetto Codice è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini di cui al successivo art. 31, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.
6. Si evidenzia, altresì, che il CIG sarà indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Impresa di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).
7. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
- 8, Il pagamento avverrà decorsi 60 giorni dalla data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell'Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.
9. Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.
10. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all'Amministrazione, bensì all'Appaltatore, per ogni effetto di legge.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. In conformità all'art. 30, c.5, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di contributiva inadempienza

contributiva risultante dal D.U.R.C. relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 12.L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13.Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. In tal caso gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti.

Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Impresa si impegna a trasmettere in copia, eventualmente modificate nei limiti indicati all'art. 48 del Codice dei Contratti ed all'art. 92 del Regolamento generale. L'impresa mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione lavori delle prestazioni cui si riferisce.

14.Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore e da questi comunicato come previsto all'art. 3, par. 8, lett h) del presente capitolato; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 15 Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. Entro sei mesi dal termine del contratto si provvederà alla verifica di conformità ai sensi dell'art.102 del D. Lgs 50/2016.

Art. 16 Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il

cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Art. 18 Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo di contratto.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Art. 19 Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori di quest'ultimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 20 Sicurezza

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., modificato e aggiornato con il Decreto n. 106/2009 e s.m.i.
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto e all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al controllo della spesa.

3. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore all'Amministrazione avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
7. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
8. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
9. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - a) rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - b) verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
 - c) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - d) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
 - g) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - h) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - i) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
10. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 22 Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento di pagamento (fattura elettronica) di cui al precedente art. 14 "Modalità di pagamento e fatturazione del compenso", presentato dall'Appaltatore, regolarmente autorizzata dalla Stazione Appaltante, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, certificata dalla verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'Appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 23 Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che l'Azienda USL di Bologna viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
5. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona.
4. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 24 Penali

1. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente ad uno o più dei seguenti obblighi, sarà tenuto al pagamento delle penali di seguito specificate:
 - a) mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 4.1 "Consegna mezzi: luogo e tempi" Punto

1. del Capitolato Tecnico: per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, la penale sarà pari allo 0,5 per mille del corrispettivo del servizio per tutta la durata iniziale del contratto (48 mesi), offerto dall'appaltatore per il veicolo oggetto di ritardata consegna;
- b) omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al Comma 5.2 "Controlli periodici e manutenzione" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato;
- c) mancato rispetto del termine di cui al Paragrafo 5.6 "Servizio di gestione della flotta", Punto 2. del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione della piattaforma tecnologica perfettamente funzionante;
- d) mancato funzionamento della piattaforma di cui al Comma 5.6 "Servizio di gestione della flotta" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante applicherà una penale pari a Euro 200 (duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato funzionamento;
- e) intervento di depannage di cui al Paragrafo 5.10 "Soccorso Stradale" Punto 3. del Capitolato Tecnico, effettuato tra le 3 (tre) e le 6 (sei) ore comprese dalla chiamata (ovvero dal termine inferiore indicato in offerta tecnica): la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00);
- f) omesso intervento di depannage di cui al Paragrafo 5.10 "Soccorso Stradale", Punto 3. del Capitolato Tecnico: trascorse senza esito 6 ore dalla chiamata, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- g) omessa fornitura del veicolo temporaneamente sostitutivo di cui al Paragrafo 5.11, "Autoveicolo in sostituzione", Punto 1. del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
- h) mancato rispetto dei termini di cui al Paragrafo 5.11 "Autoveicolo in sostituzione", Punto 1. lettera b) del Capitolato Tecnico: la penale comminata è la medesima di cui alla lett. a)
2. La penale sarà comminata dalla Stazione Appaltante mediante comunicazione a mezzo PEC e darà luogo alla corrispondente detrazione sull'importo dovuto all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi del precedente art. 24 "Cauzione definitiva", che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. E' ammessa, su richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali già comminate qualora l'Appaltatore dimostri che l'inadempienza o il ritardo è stato determinato da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile; non costituiscono cause di forza maggiore l'indisponibilità di personale, di mezzi o di pezzi di ricambio, salvo che non sia dimostrata l'impossibilità di avvalersi di altro personale o diverse modalità di approvvigionamento.
5. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell'arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore conseguente all'inadempimento o al ritardo, ai sensi dell'art. 1382, c.1, ult. per., del Codice Civile .
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Art. 25 Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente *Art. 25 "Risoluzione del contratto*

per inadempimento”, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Appaltatore, con riserva di risarcimento del danno nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 17 "Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto" del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l’Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità all’art. 15 "Controlli sull’esecuzione del contratto", Comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24 "Penali", comma 7, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti obbligatori (ad esempio patente di guida);
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro dieci giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione Appaltante;
- m) qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, pervengano informazioni interdittive dalla Prefettura analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia accertata la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o accordi con altre imprese partecipanti alla procedura di affidamento del contratto;
- n) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- o) qualora nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’Appaltatore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

2. I casi elencati sono contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Art. 27 Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 Definizione delle controversie

1. 2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna in via esclusiva ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 30 Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 31 Codice di comportamento ex DPR 62/2013

1. L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, sub affidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto dell'Impresa, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legitimerà l'Amministrazione ad esperire la procedura di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.
2. Il medesimo Appaltatore dichiara altresì di avere ricevuto dalla stazione appaltante copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n.7 del 31 gennaio 2014, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà gli effetti di cui al precedente comma 1.

Art. 32 Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta

normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.